

N. R.G. 3034/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

05 Quinta sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Cristian Soscia	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3034/2020** promossa da:

**ALESSANDRO NOMELLINI** (C.F. NMLLSN75C24G628W), con il patrocinio dell'avv. CONSANI CHIARA e dell'avv. FALSINI MARCO (FLSMRC65A25D583V) VIA ALFONSO LAMARMORA 14 50121 FIRENZE; CONSANI ALBERTO (CNSLRT50D02E715Y) VIA A. FRATTI 25 55049 VIAREGGIO; TADDEUCCI SASSOLINI MARIO (TDDMRA63L16L833S) VIA F. BONAINI 10 50134 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA FRATTI 25 55049 VIAREGGIO presso il difensore avv. CONSANI CHIARA

**IRMA FATO** (C.F. FTARMI49E48D261K), con il patrocinio dell'avv. CERAGIOLI VALENTINA e dell'avv. FALSINI MARCO (FLSMRC65A25D583V) VIA ALFONSO LAMARMORA 14 50121 FIRENZE; TADDEUCCI SASSOLINI MARIO (TDDMRA63L16L833S) VIA F. BONAINI 10 50134 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 281 55049 VIAREGGIO presso il difensore avv. CERAGIOLI VALENTINA

RICORRENTI

contro

**MUSTAFA SINAN ERGIN** (C.F. 23480293786), con il patrocinio dell'avv. ALLORA ABBONDI CORRADO, elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO 9 20121 MILANO presso il difensore avv. ALLORA ABBONDI CORRADO

RESISTENTE

Avente ad oggetto: *Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.*

**CONCLUSIONI**

Nella camera consiglio del \_ la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni delle parti:

**ALESSANDRO NOMELLINI, IRMA FATO**

*“Chiedono: Che l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia di impresa, accertato il mancato avvio del procedimento di merito entro il termine perentorio di cui all'art.669 octies cpc dichiarare la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro conservativo*



*disposto con ordinanza del 16 Aprile 2020 a favore di Mustafa Sinan Ergin e contro Irma Fato ed Alessandro Nomellini”.*

MUSTAFA SINAN ERGIN

*“Chiede che l’Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, voglia così pronunciare:*

- accertata l’effettiva e tempestiva instaurazione del giudizio di merito conseguente al procedimento cautelare conclusosi con l’ordinanza cautelare del 16 aprile 2020 emessa dal Tribunale di Firenze, rigettare il ricorso proposto da Alessandro Nomellini e Irma Fato e provvedere a norma dell’art. 669-novies, secondo comma, c.p.c.;*
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a.”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2020, il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, ha integralmente accolto il ricorso cautelare proposto da Mustafa Sinan Ergin in data 4 marzo 2020 contro Alessandro Nomellini e Irma Fato, disponendo il sequestro conservativo di tutti i loro beni mobili e immobili presenti sul territorio nazionale fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.800.000,00. Tale ordinanza è stata integralmente confermata in sede di gravame, con provvedimento di rigetto del reclamo adottato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2020.

Con ricorso ex art. 669-novies c.p.c., depositato in data 22 luglio 2020, Alessandro Nomellini e Irma Fato, sul presupposto che il giudizio di merito conseguente al procedimento cautelare non sarebbe stato introdotto nel termine perentorio previsto dalla legge, hanno chiesto la dichiarazione di inefficacia del citato provvedimento cautelare.

Sostenevano al riguardo che la misura cautelare era stata concessa in relazione alle pretese ragioni di credito ritenute fondate sul contratto il Purchase Agreement stipulato il 31.10.2019 (P.A. 3) e sul contratto Loan Agreement del 3.12.2019 (Loan).

Nel Purchase Agreement stipulato il 31.10.2019 (P.A. 3) le parti avevano infatti previsto (art. 10 Clausola Generale) che le stesse *“... accettano l’applicazione delle norme arbitrali della Camera di Commercio Internazionale (ICC) . Tutte le controversie derivanti dal, o legate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in base alle Norme Arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in base a dette Norme”*. L’ICC, debitamente richiesta, ha comunicato che nel caso in cui venga ricevuta una domanda di arbitrato la stessa viene immediatamente notificata alle parti interessate. Nel Loan Agreement del 3.12.2019 (Loan) le parti (art.5 . Diritto applicabile) hanno previsto che *“...Il presente Accordo deve essere interpretato e disciplinato ai sensi del diritto della Repubblica di Turchia”*.



Poiché alla data del 20 Luglio 2020, nessuna domanda di arbitrato risultava comunicata o notificata ai resistenti, risultava evidente che nessun procedimento di merito fosse stato avviato dal ricorrente nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies e la sussistenza del diritto e l'interesse dei signori Irma Fato ed Alessandro Nomellini ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare disposta.

Con decreto del 15 settembre 2020, il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, ha fissato l'udienza del 4 novembre 2020 per la trattazione del ricorso proposto.

Con decreto 30/10/2020 veniva disposta la trattazione da remoto dell'udienza, mediante applicazione Team.

Si costituiva nel sub procedimento Mustafa Sinan Ergin, chiedendo il rigetto dell'istanza avanzata da controparte, così contestando la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare ottenuto e la necessità che l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decida con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 2, secondo periodo c.p.c..

\*\*\*

Ritiene il Tribunale che l'ordinanza cautelare sia stata pronunciata in Italia in data 16 aprile 2020, nel periodo di sospensione straordinaria dei termini disposto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 17/03/2020 e prorogato dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 dell'08/04/2020. Pertanto, il termine per l'inizio del giudizio di merito successivo al provvedimento cautelare, tenuto conto della sospensione appena richiamata, scadeva in data 10 luglio 2020.

Risulta in atti che in data 10 luglio 2020, Sinan Ergin, rappresentato e difeso dall'Avv. Tuncay Kiliç, ha instaurato, dinanzi al 20° Tribunale Commerciale di Prima Istanza di Istanbul (Turchia), un giudizio di merito nei confronti di Alessandro Nomellini e Irma Fato, chiedendo il pagamento delle somme derivanti dai contratti considerati dal provvedimento cautelare, instaurando così il giudizio di merito richiesto dall'art. 669-octies, comma 2, c.p.c. (doc. 2).

La data di pronuncia dell'ordinanza cautelare, 16 aprile 2020, ricadeva nel periodo di sospensione straordinaria dei termini disposto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 17/03/2020 e prorogato dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 dell'08/04/2020.

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, in particolare, ha previsto la sospensione del "decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e ha previsto che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo". Il successivo comma 3 della medesima norma ha previsto le ipotesi di esclusione dalla sospensione, ma nessuna di tali ipotesi riguarda il termine di cui all'art. 669-octies, comma 1, c.p.c..



Peraltro, la sospensione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, anche se all'estero o presso un organo arbitrale, è perfettamente in linea con i provvedimenti assunti dal Governo nel primo periodo dell'emergenza sanitaria.

In primo luogo, infatti, se gli effetti di cui all'art. 669-novies c.p.c. invocati da Nomellini e Fato sono destinati a prodursi in territorio italiano, allora anche gli effetti della sospensione dovranno essere considerati in via prevalente nello stesso ambito nazionale.

In secondo luogo, la sospensione dei termini processuali è stata dettata proprio a causa della difficoltà logistica e materiale di svolgimento delle attività processuali durante i primi e più difficili tempi di pandemia. Difficoltà sussistente sia per l'introduzione di giudizi in territorio italiano, sia, in maniera ancor più evidente, per l'introduzione di giudizi all'estero.

L'impossibilità di movimento di quei giorni di completo *lock down* rendevano infatti estremamente arduo, se non impossibile, l'introduzione della causa di merito, attività necessariamente preceduta da svariate attività prodromiche, quali a tacer d'altro i contatti con il cliente e, nel caso di specie, con il collegio difensivo internazionale del sig. Ergin e lo spostamento all'estero (anch'esso vietato nel periodo considerato), per l'introduzione del giudizio.

Pertanto deve ritenersi e stabilirsi che il termine per l'inizio del giudizio di merito successivo al provvedimento cautelare abbia avuto inizio alla fine del periodo di sospensione, cioè in data 11 maggio 2020, e dunque che tale termine sia venuto a scadere in data 10 luglio 2020, data in cui il giudizio di merito risulta essere stato effettivamente introdotto, nel rispetto del termine di cui all'art. 669-octies c.p.c..

\*\*\*

Il provvedimento cautelare è stato emesso in seguito all'accertamento del *fumus boni iuris* fondato su due contratti: il Purchase Agreement stipulato in data 31 ottobre 2019 (di seguito, il "PA3", doc. 3) e il Loan Agreement stipulato in data 3 dicembre 2019 (di seguito, il "Loan Agreement", doc. 4), in forza dei quali Sinan Ergin risulta essere oggi titolare di un credito pari a \$ 3.100.000,00 nei confronti di Legacy Inc. (società statunitense fondata da Alessandro Nomellini, di seguito "Legacy"), Alessandro Nomellini e Irma Fato. Tutte le obbligazioni gravanti sui debitori dovevano essere adempiute in territorio turco.

Quanto al Loan Agreement, esso è espressamente disciplinato dal diritto della Repubblica di Turchia (cfr. art. 5) e, dovendo eseguirsi (quando all'obbligazione restitutoria di Legacy) in territorio turco, la Turchia risulta essere il foro competente, non derogato, per l'instaurazione del relativo giudizio di merito.



Quanto al PA3, ha sostenuto Sinan Ergin che pur contenendo tale contratto una clausola compromissoria, la validità della medesima sarebbe quanto meno dubbia, posto che all'art. 5.5 del PA3 si legge: *“Il Venditore, il Compratore, il Garante e Legacy convengono che tutte le Garanzie, le Garanzie Reali e le disposizioni dei precedenti Contratti di Acquisto firmati il 2 maggio 2019 e il 6 settembre 2018 sono ancora pienamente applicabili”*, e che tali precedenti contratti prevedono espressamente (art. 11 di entrambi i contratti) la giurisdizione esclusiva dei giudici della Repubblica di Turchia e (art. 12 di entrambi i contratti), l'applicazione del diritto della Repubblica di Turchia, sicché il contrasto tra le disposizioni richiamate non solo renderebbe incerta la validità della clausola compromissoria contenuta nel PA3, ma renderebbe altresì certa la giurisdizione turca in merito alla valutazione della qualità di socio di Legacy in capo a Sinan Ergin, circostanza fondamentale – contestata dalla difesa di Nomellini e Fato – che ha comportato l'emanazione del provvedimento cautelare e che rappresenta il fondamentale presupposto per la valutazione della debenza della somma derivante dal PA3.

Dunque, in definitiva, sull'incertezza circa la validità della clausola compromissoria contenuta nel PA3, ha prevalso la certezza della giurisdizione indicata nei PA1 e PA2, espressamente richiamati e dichiarati integralmente validi anche con riferimento al PA3, instaurando Sinan Ergin il giudizio di merito nella Repubblica di Turchia.

La legittimità di tale ricostruzione è stata però censurata da Nomellini e Fato, i quali hanno ritenuto che sia il richiamo alla legge Turca contenuto nel Loan Agreement, previsto quale diritto sostanziale applicabile, non si estenda anche alla giurisdizione, sia che la considerata nullità della chiarissima clausola compromissoria contenuta nel PA 3, in cui si individua la giurisdizione di un arbitrato internazionale e si sottopone il rapporto alla legge dello stato di New York, siano in realtà posizioni del tutto apodittiche ed immotivate, volte soltanto a sottoporre diversi ed autonomi rapporti, al medesimo giudice Turco, incompetente sotto ogni profilo, ma evidentemente *comodo e domestico*. A maggior ragione in quanto la scelta di azionare in sede cautelare soli purchase agreement del 31.10.2019 (pa3) ed il loan agreement del 3.12.2019 (loan), comporterebbe precise, e non reversibili, conseguenze, sia in ordine alla legge applicabile che riguardo alla competenza ed alla giurisdizione nel merito e, ulteriormente, in quanto adendo in cautelare il giudice italiano vi sarebbe stata una rinuncia all'applicabilità del diritto straniero, ritenuta e motivata dal giudice cautelare in prime cure e dal collegio in sede di reclamo, che vincolerebbe ormai le parti.

In conseguenza di ciò, Nomellini e Fato sembrerebbero ritenere che: (i) il giudice turco sarebbe privo di giurisdizione con riferimento al PA3 e al Loan Agreement; (ii) tale accertamento spetterebbe al



Tribunale di Firenze; (iii) l'introduzione del giudizio di merito dinanzi a un giudice privo di giurisdizione equivarrebbe alla mancata instaurazione del giudizio di merito.

\*\*\*

Ritiene il Tribunale che la decisione del ricorso osteggiato dal sequestrante deve essere condotta in base all'enunciazione della ragione più liquida idonea ad assorbire le diverse considerazioni in fatto e in diritto dei ricorrenti, secondo le seguenti motivazioni.

Ebbene, occorre osservare che la giurisprudenza si è da tempo pronunciata escludendo la possibilità di dichiarare l'inefficacia di un provvedimento cautelare sulla base di una pronuncia di rigetto di mero rito resa dal giudice adito per il merito (difetto di competenza o giurisdizione).

Da una parte, infatti, il giudizio di merito, una volta tempestivamente instaurato, potrà determinare l'inefficacia del provvedimento cautelare, ex art. 669-novies, comma 1, c.p.c., solo in seguito alla sua "estinzione" o da una pronuncia di rigetto nel merito pur non passata in giudicato (Cass. SS.UU. 12103/2012); d'altra parte, dal riconoscimento della natura tassativa delle cause di inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669-novies c.p.c. deriva che, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, deve essere integrata una delle cause previste da tale norma: mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini, estinzione del giudizio di merito o declaratoria di inesistenza del diritto nel merito.

Dunque, perfino *"Il provvedimento cautelare (sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669 "novies" cod. proc. civ."* (Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007).

La portata dei principi ora riferiti non si esaurisce però, ad avviso del Tribunale, nel pedissequo rilievo dei precetti codicistici.

Come evidenziato, infatti, le ipotesi previste dall'articolo 669 novies c.p.c., comma 1, sono tra loro strutturalmente diverse (procedimento di merito non iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies c.p.c., ovvero estinzione del giudizio), e, pertanto, la loro disomogeneità comporta l'evidente tassatività delle ipotesi indicate dalla norma.

È evidente che l'estinzione del processo è fattispecie del tutto diversa da quella della definizione in rito del giudizio di merito, che non preclude la prosecuzione del giudizio stesso sino all'accertamento (negativo o positivo) del diritto fatto valere.

Solo se la decisione nel merito sia definitivamente preclusa, come nel caso di estinzione del processo, la misura interinale perde conseguentemente efficacia. La fattispecie della definizione in rito del giudizio di merito, consentendo ancora lo svolgimento della fase a cognizione piena, non è



assimilabile a quella della estinzione del processo, che invece postula l'incapacità del processo di concludersi con l'accertamento (positivo o negativo) del diritto sottoposto a cautela.

La permanenza dell'efficacia della misura cautelare conservativa (quale il sequestro conservativo) emessa da un giudice diverso da quello competente per il merito non determina alcuna incongruenza: la misura cautelare (non diversamente da quanto accadrebbe ove fosse adito proprio l'ufficio che emise la misura cautelare e fosse dichiarata la sua incompetenza), una volta concessa ed esauritasi o mancata la discussione sulla competenza cautelare (anche nella fase di reclamo), non sembra, infatti, sensibile alle evenienze del giudizio di merito sulla competenza (cfr. Tribunale Modena, Ord. del 20/07/2011).

La dichiarazione di incompetenza o di carenza di giurisdizione da parte del giudice adito per il merito, sia esso coincidente con quello che emise il provvedimento cautelare, sia esso diverso, non appare idonea a determinare il venir meno della misura cautelare.

Infatti, con riferimento alla misura cautelare conservativa l'articolo 669 novies c.p.c. ricollega l'inefficacia della misura cautelare al mancato inizio del giudizio di merito, alla sua estinzione, alla mancata prestazione della cauzione ed alla sentenza, anche non passata in giudicato, che dichiara inesistente il diritto cautelato.

È del resto esclusa qualsiasi equiparazione tra le sentenze di rito e sentenze di rigetto nel merito, non trovando riscontro letterale dal punto di vista normativo, in quanto il comma 3 dell'art. 669-novies c.p.c., richiedendo quale presupposto per il venir meno dell'efficacia del provvedimento un pronuncia di rigetto nel merito, non risulta direttamente riconducibile alle pronunce di rigetto in rito, e segnatamente quelle di giurisdizione e di incompetenza.

D'altra parte, la tesi dei ricorrenti escluderebbe in definitiva anche l'applicabilità alle misure cautelari concesse in corso di causa del meccanismo della *translatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c., ponendosi in contrasto con le linee ispiratrici della materia, che mirano, anche in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla più ampia conservazione possibile degli effetti sostanziali e processuali dei processi pendenti nelle ipotesi di trasmigrazione degli stessi da un giudice all'altro per ragioni di giurisdizione e di competenza.

Occorre infatti rammentare che con la riforma di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato introdotto l'art. 59 in tema di *translatio iudicii* tra giurisdizioni, che ha recepito le indicazioni fornite dalle sentenze n. 77/2007 della Corte Costituzionale e n. 4109/2007 della Cassazione, disponendo fra l'altro che la riassunzione nei termini fa salvi tutti gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta, come se fosse stata fin dall'origine adita la giurisdizione corretta, stabilendo al contempo che restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute, con l'ulteriore effetto della



conservazione dell'efficacia delle prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione e la possibilità che le misure cautelari conservino efficacia, facendo salva la possibilità per il giudice dinanzi al quale la causa verrà riassunta di disporre la modifica qualora diverse siano le regole disciplinanti la tipologia e le condizioni dei provvedimenti cautelari nell'ambito della sua giurisdizione. Deve dunque riconoscersi esistente nell'ordinamento italiano, che è quello in base al quale la presente controversia viene definita, la possibilità di *translatio iudicii* perfino tra diverse giurisdizioni, con la conservazione degli effetti dei provvedimenti cautelari eventualmente concessi dal primo giudice (cfr. Tribunale Bologna, Ord. del 06/04/2011).

Ciò peraltro è quanto quanto, *mutatis mutandis*, è stato riconosciuto anche da questo stesso Tribunale delle Imprese con sentenza n. 1921/2019 nel considerare, nel medesimo ambito dei procedimenti sommari in cui oggi si dibatte, ammissibile la *translatio iudicii* al giudice competente diverso da quello adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso da altro ufficio giudiziario, con conservazione degli effetti del decreto opposto, escludendo qualunque sua caducazione.

Nel silenzio in ordine alle pronunce di rito diverse da quelle sull'estinzione, senza alcuna eccezione o distinzione, e riconosciuta la loro stretta tipicità, si deve escludere in definitiva che ricorra una *eadem ratio* per ritenere che la declaratoria di incompetenza o di carenza di giurisdizione sul giudizio di merito iniziato davanti a giudice diverso da quello che emise la misura cautelare possa essere considerata idonea a determinare l'inefficacia della misura cautelare. E ciò perché la declaratoria di incompetenza o di carenza di giurisdizione non preclude la decisione sul merito da parte del giudice davanti al quale le parti vengano rimesse.

Da ciò deriva che tutte le questioni relative alla validità della clausola compromissoria contenuta nel PA3, alla giurisdizione del giudice adito ed alla sua competenza riguardano in definitiva esclusivamente il giudizio di merito.

È dimostrato in atti che il giudizio di merito conseguente al procedimento cautelare è stato effettivamente instaurato, e si è ritenuto che ciò sia avvenuto nel termine perentorio previsto dalla legge in base alla sospensione dei termini dei procedimenti civili concessa dal legislatore nel primo periodo pandemico. In questa sede, l'unica circostanza che rileva ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza che ha disposto il sequestro è, per espressa previsione normativa, la mancata effettiva instaurazione di un giudizio di merito, che è invece una circostanza provata (doc. 2 Ergin).

Il giudice adito, che si riconosca incompetente o privo di giurisdizione, una volta instaurato il giudizio, potrà rimettere le parti al giudice ritenuto competente, mentre l'inefficacia del provvedimento cautelare, ex art. 669-novies, comma 1, c.p.c. potrà determinarsi solo in seguito alla "estinzione" di tale



giudizio o a seguito di una pronuncia nel merito, pur non passata in giudicato, che dichiara inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso (Cass. SS.UU. 12103/2012).

Il ricorso proposto da Alessandro Nomellini e Irma Fato non può essere accolto e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**RIGETTA**

Il ricorso.

**CONDANNA**

ALESSANDRO NOMELLINI e IRMA FATO in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7.425,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 16 gennaio 2021

Il Giudice Relatore  
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente  
dott. Niccolò Calvani

